



Cat. 11.Az/04

## IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI COMO

- **VISTO** l'art. 110, comma 1 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 18.6.1931);
- **TENUTO CONTO** dei principi volti a tutelare i diritti e l'integrità psichica e morale dei minori dai pericoli derivanti da una indiscriminata percezione di immagini televisive;
- **PRESO ATTO** delle direttive del Ministero dell'Interno contenute nella circolare n. 557/223.420.1 del 5 dicembre 2003, avente ad oggetto: "Videogiochi a contenuto osceno o violento ecc.";
- **RILEVATA** la necessità affinché negli esercizi pubblici interessati non siano installati apparecchi e congegni suscettibili, per le immagini riprodotte, di nuocere allo sviluppo psicologico dei minori;
- **RICHIAMATO** il proprio provvedimento emesso il 12.5.2003, recante la Tabella dei Giochi proibiti;
- **LETTI** l'art. 31 della Costituzione, la Legge 27 maggio 1991, n. 176 e l'art. 9 del TULPS;

### VIETA:

nel pubblico interesse, che negli esercizi pubblici, compresi i circoli privati, ed in punti di raccolta delle scommesse, ove siano installati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, vengano installati apparecchi e congegni comprendenti audiovisivi che contengano "sequenze particolarmente crude o brutali ovvero scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative" nel minore che partecipi al gioco o che ne sia spettatore. Il divieto non riguarda gli apparecchi e congegni il cui utilizzo è vietato ai minori di anni 18.

Quanto prescritto integra le disposizioni emanate col provvedimento sopra menzionato.  
Como, 23 gennaio 2004

IL QUESTORE  
(Caldarola)